



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE BERTOLDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 2018

Modifica al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 6, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, prevede che se le violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'IVA, consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al 100 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. Al riguardo, occorre rilevare come vi siano situazioni in cui i corrispettivi ai beni ceduti e alle prestazioni effettuate, per una serie di motivi, sono stati comunque correttamente e puntualmente annotati nel registro dei corrispettivi, pur senza emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale e altre situazioni invece, in cui i beni ceduti sono stati regolarmente fatturati pur senza emissione del documento di trasporto. Occorre, altresì, considerare come sussistono

altri contesti, come quelli suesposti, che pur non comportando alcun danno nei confronti dell'Erario, nel caso in cui la relativa imposta è stata correttamente versata entro i termini di legge, sono a livello sanzionatorio, assimilate ad una totale evasione di imposta. Si configura pertanto, un'evidente disparità di trattamento, tra chi non ha emesso lo scontrino fiscale, ma ha integralmente versato l'imposta e chi invece, ha evaso completamente l'adempimento. In tale quadro, il disegno di legge prevede una revisione normativa del trattamento sanzionatorio, nei riguardi di quei soggetti che pur avendo commesso errori formali hanno correttamente liquidato l'imposta dovuta. Pertanto l'articolo unico del provvedimento dispone, l'applicazione nei loro confronti delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e non quelle, ben più pesanti, previste dall'articolo 6, comma 3, primo periodo del citato decreto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «è in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato», sono sostituite dalle seguenti: «è applicata secondo quanto previsto dal comma 1, terzo periodo».

€ 1,00